

Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Riparto dei fondi tra le Province
- Art. 3 Criteri generali per la promozione della cooperazione sociale
- Art. 4 Domande di accesso agli incentivi
- Art. 5 Obblighi dei beneficiari
- Art. 6 Cumulo dei contributi "de minimis"
- Art. 7 Cumulo dei contributi in esenzione
- Art. 8 Soggetti esclusi
- Art. 9 Flussi informativi

CAPO II CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI PER INVESTIMENTI E CONSULENZE AZIENDALI, PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E PER SPESE DI COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO

- Art. 10 Beneficiari e regimi d'aiuto
- Art. 11 Iniziative e spese finanziabili
- Art. 12 Contributi concessi in base all'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014
- Art. 13 Contributi concessi in base agli artt. 17 e 18 del regolamento (UE) n. 651/2014

CAPO III CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991, PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

- Art. 14 Beneficiari e regimi d'aiuto
- Art. 15 Contributi per l'assunzione di persone svantaggiate
- Art. 16 Contributi "de minimis" per l'occupazione di persone svantaggiate
- Art. 17 Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza ed alla formazione delle persone svantaggiate
- Art. 18 Contributi per l'occupazione di lavoratori con disabilità

CAPO IV CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991, CONCERNENTI IL LAVORO PROTETTO

- Art. 19 Beneficiari e regime d'aiuto
- Art. 20 Contributi per la costruzione, l'installazione o l'ampliamento di stabilimenti
- Art. 21 Contributi a copertura di costi di trasporto

- ## CAPO V INCENTIVI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate
- Art. 22 Beneficiari e regime d'aiuto

Art. 23 Spese finanziabili

CAPO VI

PROGETTI PROVINCIALI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, CONTRIBUTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991, E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24 Progetti provinciali di promozione della cooperazione sociale

Art. 25 Contributi per l'incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991

Art. 26 Rinvio dinamico

Art. 27 Abrogazione e norme transitorie

Art. 28 Entrata in vigore

Allegato A - Regime di aiuto "de minimis". Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013

Allegato B - Regime di aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), il presente regolamento:

- a) definisce i criteri e le modalità per il riparto tra le Province delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di cooperazione sociale di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/2006;
- b) determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c) e all'articolo 14 della legge regionale 20/2006

Art. 2

(Riparto dei fondi tra le Province)

1. Le risorse finanziarie per l'esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/2006 sono ripartite annualmente in base ai seguenti parametri:

- a) importo complessivo dei contributi di cui agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 14 della legge regionale 20/2006 concessi dalle Province nel corso dell'anno precedente, nonché ammontare dei pagamenti effettuati in tale periodo ai fini della realizzazione e del sostegno dei progetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006;
- b) numero di cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2006, di seguito denominato "l'albo", alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, aventi sede nel territorio di ciascuna Provincia;
- c) numero di soci, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, delle cooperative sociali aventi sede nel territorio di ciascuna Provincia, come risultanti dalle note informative di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 20/2006.

2. Il peso di ciascuno dei parametri elencati al comma 1 e le modalità con cui è effettuato il trasferimento delle risorse finanziarie sono determinati annualmente con il programma operativo di gestione di cui all'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale).

Art. 3

(Criteri generali per la promozione della cooperazione sociale)

1. In conformità agli articoli 1, comma 4, e 14, comma 1, della legge regionale 20/2006, le Province, nella programmazione ed attuazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), promuovono, in particolare, la valorizzazione delle cooperative sociali che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), nonché delle cooperative sociali in possesso di almeno uno degli elementi qualificativi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 20/2006.

Art. 4

(Domande di accesso agli incentivi)

1. Le domande di accesso agli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate alla Provincia nel cui territorio è stabilita la sede sociale del richiedente.

Art. 5

(Obblighi dei beneficiari)

1. La concessione dei contributi di cui al presente regolamento, nonché il successivo mantenimento degli stessi, sono subordinati:

- a) al rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 15 della legge regionale 20/2006;
- b) al rispetto dell'obbligo di redigere annualmente il bilancio sociale stabilito all'articolo 27 della legge regionale 20/2006, comprovato mediante una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'avvenuta pubblicazione, in conformità agli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1992, del bilancio sociale relativo all'ultimo esercizio per il quale alla data di liquidazione del contributo è scaduto il termine di approvazione.

2. In conformità all'articolo 6, comma 11, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. <<Legge comunitaria 2007>>), i destinatari dei contributi di cui al presente regolamento concessi in base al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), possono beneficiare di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6

(Cumulo dei contributi "de minimis")

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", i contributi di cui al presente regolamento concessi in base alla regola "de minimis" possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 114 del 26 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi

possono essere cumulati con aiuti concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Art. 7

(Cumulo dei contributi in esenzione)

1. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, gli aiuti con costi ammissibili individuabili concessi in esenzione ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

a) con altri aiuti, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

2. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, gli aiuti concessi in esenzione ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti concessi in "de minimis", anche ai sensi del presente regolamento, relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

3. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), gli aiuti concessi in esenzione a favore dei lavoratori disabili di cui al capo III del presente regolamento possono essere cumulati, relativamente agli stessi costi ammissibili, anche oltre la soglia massima applicabile in virtù del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, con altri aiuti concessi in esenzione, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti in qualsiasi periodo durante il quale i lavoratori disabili siano stati impiegati.

Art. 8

(Soggetti esclusi)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato A.

2. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 (3) sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B.

3. In conformità a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dall'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 le imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

4. Gli allegati A e B, sono aggiornati per consentire l'adeguamento alla normativa unionale in materia con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione.

Art. 9

(Flussi informativi)

1. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20/2006, le Province forniscono periodicamente all'ufficio regionale competente in materia di incentivazione alla cooperazione, anche tramite procedure automatizzate, dati ed informazioni concernenti l'applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento alle disposizioni attuative emanate, agli interventi realizzati, ai risultati ottenuti ed alle problematiche emerse.

CAPO II
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI PER INVESTIMENTI E CONSULENZE AZIENDALI,
PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E PER SPESE DI COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO

Art. 10

(Beneficiari e regimi d'aiuto)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte nelle sezioni A e B, nonché i consorzi iscritti alla sezione C dell'albo.
2. I contributi di cui al presente capo sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.
3. I contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), possono essere concessi altresì in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

Art. 11

(Iniziativa e spese finanziabili)

1. Le Province concedono contributi per le seguenti iniziative:
 - a) realizzazione di investimenti aziendali;
 - b) acquisizione di servizi di consulenza concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
 - c) costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali;
 - d) modificazione dello statuto per l'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006.
2. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese riguardanti:
 - a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di immobili aziendali;
 - b) l'acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature;
 - c) l'acquisizione dei beni di cui alle lettere a) e b) tramite contratti di locazione finanziaria, esclusa la locazione finanziaria di ritorno, che prevedono l'opzione di acquisto della proprietà, nel limite massimo del valore di mercato dei beni;
 - d) l'acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e diritti d'uso.
3. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti i servizi forniti da consulenti esterni a favore dei beneficiari del contributo. Tali servizi non devono avere natura continuativa o periodica ed esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
4. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) spese notarili ed amministrative;
 - b) studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica;
 - c) spese per la locazione di immobili aziendali, sostenute nei primi sei mesi di attività della cooperativa sociale;
 - d) spese per l'allacciamento alle reti idrica, energetica e telefonica.
5. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili le spese notarili ed amministrative sostenute per l'effettuazione delle modifiche statutarie.
6. Le domande di contributo concernenti le iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono presentate alla Provincia entro l'anno successivo alla data di costituzione della cooperativa sociale.
7. I contributi previsti al comma 1, lettera d), sono concessi a valere sulle spese ammissibili di cui al comma 5, sostenute nel corso dell'esercizio precedente alla presentazione della domanda.
8. Nel caso in cui le iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardino l'attivazione di nuovi servizi e strutture nei settori socio-assistenziale, socio-educativo, nonché socio-sanitario per anziani, disabili e minori, la concessione dei contributi è subordinata all'acquisizione del parere vincolante della Direzione centrale

competente in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale in ordine alla compatibilità di tali servizi e strutture con la pianificazione e la programmazione regionale in materia.

Art. 12

(Contributi concessi in base all'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014)

1. Quando l'investimento è effettuato in una zona ed in un settore ammessi al beneficio degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), possono essere concessi in base all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
2. Ai sensi della carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020, approvata con decisione C(2014) 6424 del 16 settembre 2014 della Commissione, l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il massimale del 10 per cento della spesa ammissibile, maggiorabile del 10 per cento ESL per le medie imprese e del 20 per cento ESL per le piccole imprese.
3. Le spese di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), diverse da quelle connesse all'acquisizione di immobili, possono essere considerate ammissibili solo se è previsto l'obbligo di acquisto alla scadenza del contratto di locazione finanziaria.
4. Il beneficiario al quale sono concessi i contributi di cui al comma 1 è obbligato ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescindendo da qualsiasi intervento pubblico, nonché a mantenere l'investimento, una volta completato per intero, per almeno tre anni nella regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale.
5. Giusta l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, previa istanza del beneficiario, l'organo concedente ha facoltà di autorizzare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge regionale 20/2006, la sostituzione di beni mobili oggetto di incentivo limitatamente al caso di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico ed a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto di cui al comma 4.

Art. 13

(Contributi concessi in base agli artt. 17 e 18 del regolamento (UE) n. 651/2014)

1. Quando i beneficiari rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese ai sensi del decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 0123/Pres., che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) e lettera b), possono essere concessi in base, rispettivamente, all'articolo 17 e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
2. Nel caso di concessione dei contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), l'intensità dell'aiuto non deve superare il 20 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese e il 10 per cento per le medie imprese.
3. Nel caso di concessione dei contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), l'intensità dell'aiuto non deve superare il 50 per cento del costo delle consulenze.

CAPO III

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991, PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

Art. 14

(Beneficiari e regimi d'aiuto)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo.

2. I contributi di cui agli articoli 15, 17, commi 3 e 4, e 18 sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
3. I contributi di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.

Art. 15

(Contributi per l'assunzione di persone svantaggiate)

1. In base agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) n. 651/2014, le Province concedono contributi per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori:
 - a) di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori molto svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, punti 4) e 99) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
 - b) di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
2. L'intensità dell'aiuto per l'assunzione delle persone di cui al comma 1, lettera a), non deve superare il 50 per cento dei costi salariali che la cooperativa sostiene su un periodo di dodici mesi successivi all'assunzione, nel caso dei lavoratori svantaggiati, e di ventiquattro mesi successivi all'assunzione, nel caso dei lavoratori molto svantaggiati.
3. L'intensità dell'aiuto per l'assunzione delle persone di cui al comma 1, lettera b), non deve superare il 75 per cento dei costi salariali che la cooperativa sostiene per l'impiego dei lavoratori disabili, anche già assunti in esercizi precedenti e occupati senza soluzione di continuità, nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento per l'aiuto richiesto.
4. A seguito dell'assunzione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui al comma 1, lettera a), ovvero dell'assunzione dei lavoratori disabili di cui al comma 1, lettera b), deve determinarsi un aumento netto del numero complessivo di dipendenti della cooperativa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, salvo che il posto o i posti occupati siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale.
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, alla persona svantaggiata assunta è garantita la continuità dell'impiego per almeno dodici mesi, pena la revoca del contributo.

Art. 16

(Contributi "de minimis" per l'occupazione di persone svantaggiate)

1. Le Province possono concedere contributi a copertura dei costi salariali sostenuti per l'occupazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006.
2. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti all'articolo 15 a valere sulle stesse spese ammissibili.

Art. 17

(Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza ed alla formazione delle persone svantaggiate)

1. Le Province concedono contributi a copertura dei costi salariali sostenuti per l'occupazione di personale addetto all'assistenza ed alla formazione di persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006, limitatamente al tempo di lavoro da tale personale dedicato esclusivamente a siffatta attività.
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza nel campo dell'assistenza e della formazione di persone svantaggiate.
3. Nel caso in cui il personale di cui al comma 1 sia addetto per tutto il suo tempo di lavoro all'assistenza esclusivamente di persone svantaggiate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, i contributi di cui al

presente articolo possono essere concessi ai sensi dell'articolo 34 di tale regolamento, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili.

4. Nel caso in cui il personale di cui al comma 1 sia addetto per tutto il suo tempo di lavoro all'assistenza esclusivamente di persone svantaggiate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai sensi dell'articolo 35 di tale regolamento, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili.

Art. 18

(Contributi per l'occupazione di lavoratori con disabilità)

1. In base all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 651/2014, le Province concedono contributi, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, per le seguenti iniziative:

- a) adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori disabili;
- b) adattamento e acquisto di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici specificamente destinati all'utilizzo da parte dei lavoratori disabili;
- c) trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro, limitatamente ai costi direttamente connessi.

2. Le spese di cui al comma 1, lettera b), rappresentano costi eccedenti rispetto a quelli che la cooperativa sociale avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori non disabili, durante il periodo in cui i lavoratori disabili sono occupati.

3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili a valere sulle stesse spese ammissibili con le sovvenzioni contemplate dalla deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2006, n. 2850, nei limiti dell'importo della spesa eccedente le sovvenzioni medesime e ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 7.

CAPO IV

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991, CONCERNENTI IL LAVORO PROTETTO

Art. 19

(Beneficiari e regime d'aiuto)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo.

2. I contributi di cui al presente capo sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

Art. 20

(Contributi per la costruzione, l'installazione o l'ampliamento di stabilimenti)

1. In base all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, le Province concedono contributi, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, a copertura dei costi relativi ad iniziative concernenti la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento degli ambienti di lavoro nei quali il datore di lavoro che beneficia dell'aiuto offre lavoro protetto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 100) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

2. La percentuale minima di lavoratori disabili occupati dall'impresa interessata, di cui all'articolo 2, comma 1, punti 3) e 100) del regolamento (UE) n. 651/2014, è mantenuta per almeno 5 anni a partire dalla data di approvazione del rendiconto riguardante la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 21

(Contributi a copertura di costi di trasporto)

1. Le Province concedono contributi, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, a copertura dei costi relativi ad iniziative riguardanti il trasporto delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, occupate in cooperative che offrono lavoro protetto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 100) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

2. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, sono ammissibili i costi riguardanti il personale addetto al trasporto delle persone svantaggiate, limitatamente al tempo di lavoro dedicato da tale personale esclusivamente a siffatta attività, nonché le spese per l'acquisizione di specifici servizi di trasporto.

3. La percentuale minima di lavoratori disabili occupati dall'impresa interessata, di cui all'articolo 2, comma 1, punti 3) e 100) del regolamento (UE) n. 651/2014, è mantenuta per il periodo di durata dell'iniziativa di cui al comma 1.

CAPO V

INCENTIVI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZIATE

Art. 22

(Beneficiari e regime d'aiuto)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione C dell'albo.

2. I contributi di cui al presente capo sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.

Art. 23

(Spese finanziabili)

1. Le Province concedono contributi a copertura dei costi esterni sostenuti dai consorzi in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore di cooperative sociali consorziate, per la parte non coperta dal corrispettivo prestato dalle cooperative sociali consorziate destinatarie dei servizi.

CAPO VI

PROGETTI PROVINCIALI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, CONTRIBUTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991, E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24

(Progetti provinciali di promozione della cooperazione sociale)

1. Giusta l'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, le Province realizzano e sostengono progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV della legge regionale 20/2006, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'istituzione di osservatori intesi alla raccolta e all'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali.

2. I progetti di cui al comma 1 non devono avere ad oggetto attività aventi natura economica.

3. In conformità a quanto previsto al comma 2, non costituiscono spese ammissibili a contributo quelle sostenute dalle cooperative sociali, nonché dai relativi consorzi, per lo svolgimento delle loro ordinarie attività d'impresa.

Art. 25

(Contributi per l'incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991)

1. In conformità all'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006, le Province concedono agli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, mediante la copertura di una quota non superiore al 20 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Nei casi in cui i beneficiari siano costituiti da enti pubblici economici e da società di capitali a partecipazione pubblica, i contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art.26

(rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi e regolamenti regionali statali e comunitari contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 27

(Abrogazione e norme transitorie)

1. È abrogato il Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006, emanato con il decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2009, n. 077/Pres.
2. Il presente regolamento si applica alle domande presentate alle Province competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20/2006, a far data dal 1 gennaio 2015 e per le quali non sia stato comunicato l'avvio del procedimento, anche a valere sulle risorse finanziarie già nella disponibilità delle medesime in tale data.
3. Fermi restando i limiti stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la disciplina regolamentare previgente continua a trovare applicazione sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti provinciali attuativi del presente regolamento, ai procedimenti in corso a tale data.

Art. 28

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione .

REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013

Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-.

REGIME DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014

Settori di attività e tipologie di aiuto esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) n. 651/2014, tale regolamento non si applica:

a) agli aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2012, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari oppure quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;

e) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

2. Ai sensi dell'articolo 2, numeri 8 e 10 del regolamento (UE) n. 651/2014, si intende per:

a) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

b) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

3. Ai sensi dell'articolo 2, numero 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

4. Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del precedente paragrafo 3. opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma di tale regolamento (UE).

VISTO: IL PRESIDENTE